

## GUIDA AL RIENTRO DEL DOCENTE DOPO IL 30 APRILE

Un docente supplente prosegue nell'insegnamento nelle classi oltre il 30 aprile, purchè l'assenza del titolare (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) dev'essere "continuativa".

Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza è interrotto se il titolare effettua periodi di servizio di qualsiasi durata (anche un solo giorno), ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all'assenza.

Quanto sopra specificato è disciplinato dall'art. 37 CCNL/2007.

*Il suddetto articolo prevede che "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."*

L'assenza del titolare, che deve necessariamente comprendere anche il periodo della sospensione delle lezioni (vacanze di natale/pasqua), pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiate come assenze. Tra le assenze rientrano quindi i periodi di congedo a qualsiasi titolo, compresi quelli di maternità, interdizione dal lavoro ecc. e/o le ferie.

Supponiamo che una docente a tempo indeterminato che usufruisce di un periodo di ferie ai sensi dell'art. 13/10 del CCNL/2007 che prevede che per motivate esigenze di carattere personale o di servizio o di malattia abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse vengono fruite dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Possiamo dire che in questo caso neanche le ferie interrompono la continuità dell'assenza in quanto il dipendente non è in servizio, con la conseguenza che anche il periodo di congedo ordinario rientra tra le assenze continuative.

Se un supplente è stato in servizio fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni e il primo giorno di rientro dalle vacanze (pasquali/natalizie) il titolare, che è stato "presente" durante il periodo delle vacanze, si riassenta, le vacanze non andranno ricomprese nel computo dei giorni in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile. In questo caso il periodo di assenza ricomincia da "uno" a partire dal nuovo periodo di assenza.

Altro caso importante: se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 10 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile (e ovviamente ricomprendere anche periodi di sospensione delle lezioni). È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell'art. 37, il calcolo è superfluo.

Se il titolare assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni; assente, senza soluzione di continuità, per ferie (nel periodo delle vacanze pasquali/natalizie) ai sensi dell'art. 13 del CCNL/2007; assente ad altro titolo (malattia, congedo parentale ecc.) dal primo giorno dal rientro dalle vacanze per almeno 7 giorni : il suo supplente ha titolo al riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.

Infatti le ferie non sono considerate servizio e ciò lo si ritiene rilevante ai fini dell'art. 37 e quindi del rientro a disposizione dopo il 30 aprile, tale periodo dev'essere necessariamente rilevante anche ai fini dell'art. 40/3 CCNL/2007:

*"...qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, de codice civile".*

Come l'art. 37, anche il 40/3 non fa infatti cenno alcuno sulla tipologia di assenza ma pone rilievo solo sul carattere di continuità di quest'ultima: "Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".

In definitiva, le ferie fruito durante un periodo di sospensione delle attività devono essere prese in considerazione sia in relazione all'art. 37 che al 40/3.

Altro esempio: Se un docente titolare insegna in due classi, una 1<sup>a</sup> media (o comunque una classe non terminale) e una terza media e ha effettuato nella classe non terminale un numero di giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in presenza dell'assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l'insegnamento solo nella classe terminale.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.

Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.

Si precisa inoltre che tutti i docenti che hanno un contratto che arrivi fino al termine delle lezioni hanno diritto ad un ulteriore contratto per i giorni degli scrutini ed eventualmente per quelli degli esami finali di I grado.

La differenza, però, tra il docente che arriva al termine delle lezioni in sostituzione di un titolare rientrato dopo il 30 aprile e un altro che invece sostituisce un titolare assente ad altro titolo è questa:

I supplenti dei docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile vengono mantenuti in servizio fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali con un contratto di proroga che va dal termine delle lezioni fino al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio/esami;

Gli altri supplenti, nominati fino al termine delle lezioni, ma non in sostituzione dei docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile, beneficiano di un ulteriore contratto che va dal primo all'ultimo giorno di presenza dei docenti stessi nelle attività di scrutinio e valutazione finale delle classi loro assegnate.